

zione nel dipartimento della Spezia, di cui fa parte il collegio elettorale ove ebbe luogo la sua elezione?

A me pare, o signori, che non possa sorgere in alcun modo il dubbio.

Si è detto ieri qui alla Camera che si dovessero fare dichiarazioni di carattere obbiettivo; ebbene io faccio precisamente osservazioni di puro carattere obbiettivo.

Io non mi preoccupo punto di considerazioni personali, altamente onoro l'onorevole Racchia, e mi duole che non possa far parte del nostro Parlamento e per il suo ingegno e per la sua competenza. Io faccio unicamente una questione di puro diritto, una questione che interessa e salvaguarda l'integrità dei diritti della Camera, la scrupolosa osservanza della legge sulle incompatibilità. La legge è quale è, e deve avere la sua applicazione.

Si disse che i dipartimenti marittimi sono quattro: e che, avendo una estensione territoriale grandissima, accettato il principio di ineleggibilità si renderebbe quasi impossibile l'elezione dei capi di dipartimento marittimo.

E sia pure, ma è la legge che vuole così.

Del resto, vi domando: non abbiamo anche di questi casi di ineleggibilità nei quali si dovrebbero lamentare quasi gli stessi elementi?

Un capo di corpo di armata non può essere eletto in tutto il territorio in cui esercita il suo ufficio, ed è abbastanza esteso il territorio di un comando di corpo d'armata; ma la legge quando volle fare esclusioni le fece.

Le fece per i magistrati; rese ineleggibili i magistrati della Corte di appello nella giurisdizione della Corte, ma non ha compreso nell'esclusione i magistrati della Cassazione, che credeva così eleggibili.

Io quindi penso che l'onorevole Racchia quale ufficiale superiore di mare, e capo del dipartimento marittimo di cui fa parte il collegio nel quale fu eletto, sia colpito della ineleggibilità prevista dall'articolo primo della legge 17 maggio 1877.

È con dispiacere, ripeto, che vengo a questa conclusione; ma al disopra di ogni altra considerazione deve esser la legge, ed il rispetto scrupoloso alla medesima deve essere il primo nostro dovere. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ercole.

**Ercole.** Mi duole di dover contraddire alle osservazioni tanto dell'onorevole Cavallotti quanto dell'onorevole Parpaglia.

Premetto, che ho studiato tale questione dopo aver letto la relazione dell'onorevole Lanzara.

Confesso, che a me, come certo a voi, onorevoli colleghi, questa questione di incompatibilità che ora si solleva fa molto senso.

L'onorevole Racchia era deputato di Grosseto nell'altra Legislatura... (*Interruzioni*).

Come no? Lo era, perchè all'epoca della elezione era sottosegretario di Stato al Ministero della marina.

Ma veniamo alla questione. I *considerando*, che noi leggiamo nella relazione dell'onorevole Lanzara, debbono avere un peso sull'animo di quanti siamo qui.

Due erano le questioni che si presentavano davanti alla Giunta. Una è di forma, e per quella la Giunta disse, che le proteste erano insussistenti; l'altra questione riferivasi alla incompatibilità; e intorno a questa, la Giunta è competente a decidere.

Gli onorevoli colleghi hanno udito, che nel seno della Giunta delle elezioni, fu una maggioranza ed una minoranza: e noi siamo dunque adesso chiamati a dire, se la maggioranza o la minoranza abbia avuto ragione.

Il relatore dice, che il capo del primo dipartimento marittimo esercita l'effettivo comando nel golfo di Spezia, dove esiste l'arsenale; e che sul rimanente litorale sino a Terracina, egli ha un'alta sorveglianza per quanto concerne la sicurezza militare, mentre (prego i colleghi di notare) la giurisdizione effettiva sul personale e sul materiale della marina è dei capitani di porto, i quali dipendono direttamente dal Ministero.

I precedenti oratori hanno ricordato il regolamento del 20 novembre 1879: l'onorevole Cavallotti ha citato l'articolo 7 e l'onorevole Parpaglia l'articolo 9 del regolamento medesimo. A mio avviso, conveniva invece più specialmente citare l'articolo 5 a cui si riferisce la relazione della Giunta, e che io mi permetto di leggere testualmente:

“ Art. 5. I capi di compartimento dipendono direttamente ed esclusivamente dal ministro della marina, salvo le eccezioni stabilite nei due seguenti articoli.

“ I capi di circondario dipendono direttamente dal rispettivo capo di compartimento.

“ I capi di un ufficio di porto locale dipendono dal rispettivo capo di circondario e dal capo di compartimento.

“ I delegati di porto dipendono dal capo di circondario e dal capo di compartimento, e, nei